



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

*Of Counsel*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Borgo San Lorenzo, 27/11/2023

All'Azienda in indirizzo.

Oggetto: **FRINGE BENEFIT FINO A 3.000 EURO**

In vista dell'avvicinarsi della fine dell'anno, riteniamo utile ricordare che il Decreto Lavoro ha previsto **per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico** l'innalzamento dell'ordinario limite di esenzione dei fringe benefit di cui all'art. 51, co.3, terzo periodo del TUIR di **258,23 euro a 3.000 euro annui**. Nel limite "potenziato" potranno rientrare, oltre ai più consueti e di facile gestione buoni spesa per generi alimentari, buoni spesa per shopping, buoni carburante, ecc..., anche il pagamento diretto o il rimborso al lavoratore delle utenze domestiche con le stesse procedure seguite l'anno passato.

**Attenzione:**

- concorre al raggiungimento del limite anche il fringe benefit per utilizzo promiscuo di autovettura aziendale o altre tipologie di fringe benefit quali ad esempio la concessione di alloggio o regali natalizi ai dipendenti (ad esempio strena natalizia);
- in caso di superamento del limite di esenzione, tutto l'importo concorre alla formazione del reddito e quindi sarà assoggettato a contribuzione previdenziale e fiscale.

Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 l'Agenzia delle Entrate ha previsto che:

- il beneficio dell'innalzamento spetta **non solo ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche di redditi assimilati a lavoro dipendente**;
- l'innalzamento a 3.000 euro **non deve essere generalizzato o per categoria omogenea** ma può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore ad personam;
- per essere **fiscalmente a carico** i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui;
- la condizione di figlio fiscalmente a carico **deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre** di ogni anno e pertanto, trattandosi di un'agevolazione spettante per il solo anno d'imposta 2023, sarà necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023;
- la misura agevolata a 3.000 euro è prevista **per intero per ogni singolo genitore** ed anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale; nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l'importo di esenzione agevolato spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
*Associazione Professionale*



**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

*Of Counsel*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

**Per quanto riguarda le modalità applicative:**

- l'applicazione della misura è subordinata alla **dichiarazione** da parte del **lavoratore** al datore di lavoro di avere i requisiti per l'innalzamento dell'esenzione, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico.
- la dichiarazione, non essendo prevista forma specifica (per chi è interessato possiamo fornire fac-simile), può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando l'onere **da parte del datore di lavoro di conservare la documentazione** ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti;
- i lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d'anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d'imposta: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Per espressa previsione di legge e come chiarito dalle Entrate **per i lavoratori con figli non a carico continuerà a trovare applicazione l'ordinario regime di esenzione previsto dall'art. 51, co. 3, del TUIR, ovvero quello di 258,23 annui**; entro tale soglia non potranno rientrare i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 stabilisce, infine, che i datori di lavoro provvedono all'attuazione dell'agevolazione in commento **previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti**. In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d'imposta dopo l'effettuazione di tale informativa. Poiché il beneficio riguarda l'intero periodo d'imposta 2023 può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d'imposta.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo con l'occasione distinti saluti.

**Studio Pini & Associati**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale